

Gabriella Ferrari Bravo

The Pillon bill 'litmus test' of the ruling majority on the rights of women and social minorities

Il Ddl Pillon 'cartina di tornasole' degli intenti delle forze di maggioranza in materia di diritti delle donne e delle minoranze sociali

Abstract

In Italy, the recent Pillon bill "Rules on shared custody, direct maintenance and guarantee of parents double entitlement" and related shows unequivocally the attack on the rights won by women and minorities in family matters. It is not a "road accident", which can be amended through the discussion in the Justice Commission, but on the contrary, it fully represents the substantial coincidence on the issue of rights among the political forces that today constitute, in Italy, the governing majority.

Keywords: divorce, separation, children rights, parents double entitlement, women rights

Abstract

In Italia, il recente Ddl Pillon "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità" e collegati mostra in modo inequivocabile l'attacco ai diritti conquistati dalle donne e dalle minoranze in materia familiare. Esso non è un "incidente di percorso", emendabile attraverso la discussione in Commissione Giustizia, ma rappresenta al contrario, con piena evidenza, la sostanziale coincidenza sul tema dei diritti tra le forze politiche che costituiscono oggi, in Italia, la maggioranza di governo.

Parole chiave: divorzio, separazione, diritti dei bambini, diritti delle donne, bigenitorialità

Bisogna tornare a scrivere sul famigerato Ddl Pillon, sepolto da valanghe di critiche argomentate ed efficaci? Sì. Bisogna tornare a parlarne perché il Ddl non è solo una proposta di legge ma “la” proposta tout-court dell’attuale maggioranza di governo, composta da due forze politiche che fino al giorno prima delle elezioni sembravano in forte contrasto su molti temi concernenti l’area dei diritti. Invece, una volta raggiunto l’accordo politico per la formazione del governo, si sono attestate entrambe -sui temi dei diritti delle donne e dei minori, su un’unica linea: la linea del “fronte-famiglia”. Presidiata da Lorenzo Fontana (Lega) che ha assunto l’incarico di Ministro della famiglia (al singolare) e delle disabilità (e, fin dal nuovo nome del dicastero è messo in chiaro il concetto che la disabilità è cosa che riguarda la famiglia, ergo le donne, e non il corpo sociale nel suo complesso). Noto per la sua attività di parlamentare europeo per proposte che hanno riguardato, in particolare la “difesa dei cristiani nei paesi a maggioranza musulmana”, “la cristianofobia e la protezione culturale dei beni culturali cristiani in Europa” e “la necessità di assistenza specifica per i rifugiati cristiani”, il ministro Fontana ha sempre difeso la famiglia, definita come naturale, organica, tradizionale. Qualunque cosa ciò significhi. Nelle sue esternazioni sulla famiglia è evidente l’influenza di Don Vilmar Pavesi, sacerdote a Verona e consigliere spirituale di molti leghisti, che in una recente intervista ha dichiarato, per esempio, contro le donne : “In questa chiesa vengono solo uomini, perché le ragazze e le donne si sono molto adeguate a questo mondo e non vogliono andare controcorrente. E poi ci vuole uno sforzo mentale per seguire una messa in latino. I ragazzi con i libri in mano si trovano più a loro agio”.¹ C’è sempre molto da apprendere dalle biografie personali dei personaggi politici.

In ogni caso, fa drizzare le antenne al movimento delle donne nelle sue diverse componenti e sfumature, e preoccupa, l’adesione del ministro Fontana al Movimento Pro Vita, ad associazioni per l’abrogazione della legge 194, e le dichiarazioni sulle Famiglie Arcobaleno che, secondo il ministro “non esistono” - nel senso che non vanno considerate famiglie. Mesi fa, poco dopo essersi insediato, Fontana ha partecipato come d’abitudine alla Marcia per la vita del 19 maggio a Roma, affermando che l’aborto “è uno strano caso di ‘diritto umano’ che prevede l’uccisione di un innocente”, ritenendolo anche “la prima causa di femminicidio nel mondo” e, in occasione del Festival per la Vita promosso dalla Provita Onlus, ha dichiarato che “da un lato l’indebolimento della famiglia, la lotta per i matrimoni gay e la teoria gender nelle scuole, dall’altro

¹ Intervista di Elena Testi, 26 settembre 2018 <http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/09/24/news/le-sentenze-medievali-di-don-vilmar-pavesi-consigliere-spirituale-del-ministro-fontana-1.327286>

l'immigrazione di massa che subiamo insieme alla contestuale emigrazione dei nostri giovani all'estero, sono tutti fattori che mirano a cancellare la nostra comunità e le nostre tradizioni”²

Non credo sia fuori luogo citare il ministro Fontana, in questa premessa all'esame del Ddl Pillon e collegati, perché questi appaiono perfettamente adeguati all'attuale contesto politico istituzionale. Un contesto in cui sono quotidianamente sotto attacco molte delle conquiste delle donne, delle minoranze sociali e delle loro rappresentanze, ottenute a prezzo di lotte politiche decennali e tradotte da precedenti governi in norme legislative.

La linea a favore della famiglia tradizionale è evidente soprattutto nel tentativo di cancellare con un colpo di cassino ben assestato, tombale, le conquiste degli ultimi anni, a cominciare dalla legge Cirinnà³ sui matrimoni tra persone dello stesso sesso. Una legge certamente perfettibile, ma contro la quale l'attuale ministro degli interni, nel 2016, incitava sindaci e funzionari a opporsi, con atti di disubbidienza civile dichiarando, citando Don Milani: “Se una legge è sbagliata, si può disapplicare”. Il dettaglio che il ministro in questione sia divorziato e abbia avuto figli da donne diverse, incarnando di fatto un modello di famiglia plurale e variegato, non è che la dimostrazione dell'opportunismo politico che suggerisce i temi adatti a sfondare elettoralmente, in modo mirato, in territori e strati sociali intrisi di ortodossia clericale. Lo stesso ministro, tra l'altro, non sembra soffrire di capogiri quando ottiene, nel momento in cui scriviamo, migliaia di like per la posizione assunta chiudendo i porti e lasciando in mare un gruppo di 49 migranti, tra cui donne e bambini, vietandone lo sbarco, per settimane e ribadendo la propria contrarietà anche a sbarco avvenuto grazie al raggiunto accordo, sia pure colpevolmente tardivo, tra alcuni paesi dell'Unione europea. Le adesioni al pensiero della maggioranza, al pensiero degli italiani tout-court (i famosi 60 MILIONI, tutte maiuscole), a giudicare dai sondaggi sulle prossime intenzioni di voto alle europee, sembrano convalidare un modello culturale di chiusura nazionalistica proposto, per di più, come pensiero unico. E coerentemente con questo riemergente modello ideologico, la difesa della famiglia tradizionale è ideatore al centro di ogni discorso. In un modello unico che non ammette varianti.

² Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Fontana

³ Legge 76/2016 che introduce nell'ordinamento giuridico l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e detta disposizioni in materia di convivenza di fatto.

[https://it.wikiversity.org/wiki/La_Legge_Cirinnà_\(Unioni_Civili_e_Convivenza_ex_legem\)](https://it.wikiversity.org/wiki/La_Legge_Cirinnà_(Unioni_Civili_e_Convivenza_ex_legem))

Il Ddl

Si è scritto e letto molto sulle misure contenute nel Ddl Pillon 4 ma vorrei qui sottolinearne un paio di aspetti, forse i più significativi, in collegamento con l'orientamento generale e la "linea famiglia" di questo esecutivo.

In Italia il sen. Pillon è noto per le sue posizioni: del Family day, presidio contro i cambiamenti legislativi che hanno dato uguale dignità ai diversi modi di 'fare famiglia', ha più volte preso posizione contro il diritto all'autodeterminazione delle donne, proponendo, ad esempio, che sia vietata l'IVG alle "separande", oppure dichiarando che "Una donna, la libertà di scelta ce l'ha prima di concepire una vita. Dopo c'è il diritto di un innocente a venire al mondo". Non credo si tratti solo di parole, ingiustificabili anche nel fuoco della polemica sul Ddl, ma dell'espressione coerente di un pensiero integralista da trasferire pari pari nella legislazione, e di un concetto proprietario dei figli. Perché solo le proprietà materiali (una casa, una somma di denaro, ma certamente non un figlio, che non è proprietà di nessuno) si possono dividere in due, come propone il Ddl presentato come la bacchetta magica di Merlino che risolverà ogni problema di separazione tra coniugi o conviventi con figli minorenni.

Il Ddl entra nel diritto di famiglia, attraverso la regolazione delle relazioni tra i suoi membri, con un'astrattezza non sovrapponibile alle situazioni reali, e lo fa a partire da due equivoci: il primo, su che cos'è una famiglia e come sia possibile gestirla, con un regolo calcolatore alla mano, una volta costituita e anche in caso di separazione. È una lotta contro i mulini a vento, perché il variegato mondo familiare non potrà adeguarsi a ipotesi astratte né ai desideri degli estensori del Ddl.

Il secondo equivoco è che la famiglia separata sia di per sé patologica. Le cronache, soprattutto la cronaca nera, e le ricerche scientifiche sono piene di famiglie unite che sembrano gironi infernali. E viceversa, di famiglie a schema libero, allargate, ricostituite, che garantiscono ai loro membri, e in particolare ai bambini, una quota di benessere apprezzabile. La relazione introduttiva 5 e gli articoli del decreto trattano invece la famiglia separata con un pre-giudizio svalutativo e la famiglia coesa, cosiddetta tradizionale, con un pre-giudizio positivo. Si dà quindi per scontato che le risorse delle famiglie separate siano affievolite e che, sia addirittura possibile una valutazione aritmetica -sul piano economico- e algebrica, dal punto di vista della

⁴ Testo del DDL Pillon <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/50388.pdf>

⁵ Relazione introduttiva

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1071882/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no>

INTERVENTI

frequenza delle relazioni tra genitori e figli- con i più e i meno in perfetta simmetria. In caso di controversie, ci si potrà affidare a professionisti che stilano ‘piani familiari’, i quali possono prevedere anche bambini che si portano dietro libri e cambi di vestiti e biancheria, tra le case di mamma e papà. Ultimamente, poiché sta prendendo piede l’idea che i bambini debbano restare nella casa familiare, con i genitori che si alternano (a settimane, a quindicine?), la discussione comincia ad avere risvolti surreali. Immaginiamo Maria e Antonio, genitori separati di Vincenzo e Alice. Ciascuno dei genitori sarà presente nell’ex casa coniugale, occupata dai figli, dormendo presumibilmente da solo o da sola nell’ex letto matrimoniale. E se Antonio intraprende una nuova relazione con Carla e ne nasce una piccola Bice, Carla e Bice, quando Antonio sarà con i figli del primo matrimonio, si ritroveranno da soli, e Bice non potrà stare con il papà, se non a periodi alternati, pur non avendo i genitori separati. Lo stesso succederà se Maria troverà un compagno, che chiameremo Mimì. Magari lo sposerà e nasceranno due gemelli, Luigi e Michelino. I tre, in assenza di Maria, avrebbero qualche perplessità a riconoscere come equa una situazione che li priva di Maria, moglie e mamma, impegnata altrove con altri figli a date stabilite. Insomma, avremo una vera moltiplicazione di famiglie separate, ma l’aritmetica è salva e i tempi rigorosamente programmati. E le tre famiglie, naturalmente, avranno tre case, che siano o meno restati single i partner della coppia n. 1, cioè Maria e Antonio. Sì, perché, se anche i genitori non instaurano una nuova relazione e non hanno altri bambini, dovranno pur avere un bugigattolo dove andare a dormire, lavarsi, mangiare quando non sono “di turno” con i figli. Certo, la spesa aumenta ma cosa non si fa per tempi “equipollenti”, come recita il Ddl. A queste condizioni, più d’uno, fatti quattro conti, tirerà una riga sulla parola divorzio, classificandola tra i sogni irrealizzabili almeno quanto la scalata dell’Everest a mani nude. Lo stress di restare insieme senza aver niente da dirsi o, peggio, in una situazione di violenza familiare? Non pervenuto.

In questo quadro non s’intravedono spazi per ciò che tiene insieme realmente il legame genitori-figli: i desideri, gli affetti, l’imprevedibile incognita sempre presente nelle equazioni familiari.

Il Ddl rappresenta anche un balzo all’indietro, a prima della legge n. 54 del 2006 sull’affido condiviso⁶, la quale sancisce che le famiglie sono competenti anche se separate, e possono organizzarsi in base alle proprie possibilità e desideri. Qui prevale, invece, una dannosa deresponsabilizzazione dei genitori, con delega al giudiziario che

⁶ Legge n. 56 dell’8 febbraio 2006 attualmente in vigore. "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" <http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm>

s'intromette ossessivamente -dettando anche numero dei giorni di presenza con i figli (come se mantenere un rapporto affettivo fosse questione simile alla timbratura di un cartellino) e sistemi di contribuzione alle spese di mantenimento (pago in base al tempo che i figli passano con me, tutto il resto non mi riguarda), scalzando di fatto il sistema-famiglia dalle sue prerogative. L'effetto, purtroppo prevedibile, sarà l'aumento del rancore e dei contenziosi - in assoluto contrasto con l'interesse dei bambini.

Il Ddl sembra anche ignorare che, se nel 2005 i figli minori affidati solo alla madre erano più dell'80%, nel 2015, a nove anni di distanza dall'entrata in vigore delle norme sull'affido condiviso, la percentuale era già crollata all'8,9%. Perché dunque scagliarsi contro la legge del 2006 (certamente migliorabile - e giacciono da anni numerose proposte legislative che, individuati i punti critici, suggerivano correttivi) e insistere sulla supposta "inesistenza" dell'affido condiviso, come se questo fosse ancora un miraggio, in più avallando l'idea che le mamme siano favorite nelle separazioni? Si tratta di un'altra lettura fantasiosa ed errata della realtà, ma forse bisognerebbe dire in malafede, visto che, statistiche alla mano, sono le mamme, non i padri, i soggetti più impoveriti nella separazione. "La condizione economica delle madri sole è spesso critica: quelle in povertà assoluta sono l'11,8% del totale, a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 42,1% e nel Mezzogiorno arrivano al 58%", secondo i dati Istat relativi al 2016 ⁷. Non si vede, tra l'altro, che possibilità vi sia di applicare puntigliosamente una presunta parità degli obblighi economici quando, in Italia, il tasso di occupazione femminile è più basso della media europea (48,9% contro 62,4%, il più basso dopo la Grecia), con picchi negativi, ad esempio a Napoli, dove l'indice scende al 27,4%, il più basso d'Italia. ⁸

Infine, l'introduzione surrettizia nel nostro ordinamento della PAS sotto forma di alienazione genitoriale, è il punto più dolente del Ddl.

⁷ Sole 24 Ore, Cristina da Rold, 9 ottobre 2018 <https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/10/09/no-le-madri-sole-non-la-passano-bene-doppiamente-rischio-poverta/>

⁸ Rapporto annuale ISTAT 2018, dati 2017

INTERVENTI

La cosiddetta PAS o Sindrome da Alienazione Parentale - uno spettro che si aggira negli scantinati delle scienze psicologiche e che ogni tanto viene invitato a salire in cucina a mangiare qualcosa per rimpolparsi, passando prima dalla stanza da bagno per togliersi da dosso le ragnatele – è un costrutto fasullo e rifiutato dalla comunità scientifica internazionale, ma da sempre utilizzato in ogni sede giudiziaria per intimidire e dissuadere le donne che denunciano violenze in famiglia. Donne che oggi, se entrasse in vigore il Ddl Pillon, e soprattutto il Ddl De Poli ad esso collegato, sarebbero ridotte al silenzio. Con danni certi per i bambini, se si stabilirà che si può allontanare un genitore o, peggio, collocare in comunità un minore quando *“pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori”* quando il figlio manifesti *“rifiuto, alienazione o estraniamento verso uno di essi”*. Sarà il caso di introdurre la figura di Esperto in Trasmissione del Pensiero, per stabilire se e come un genitore abbia condizionato la volontà dei bambini. Ma leggiamo gli articoli che ne parlano. All’Art. 17, s’introduce una procedura inedita e sui generis in cui è possibile provvedere alla separazione forzata di un figlio dal genitore che si presume alienante *“anche quando–pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori–il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi”*⁹. Cioè a dire, senza che la denuncia di parte sia suffragata dalla minima evidenza e senza l’obbligo di ascolto del minore, prima di applicare la misura gravissima della sua separazione dal genitore con cui vive per essere affidato al genitore nei cui confronti manifesta grave disagio o a una casa famiglia. Il che vuol dire essere separato non solo dai genitori ma da tutta la sua famiglia, dalle sue relazioni e dal suo mondo (scuola in primis).

E all’art. 18¹⁰, si ribadisce, sempre alle stesse condizioni -e cioè pur in assenza di evidenti condotte e a giudizio insindacabile del tribunale salvo ricorsi,

⁹ L’articolo 17 modifica l’articolo 342-bis del codice civile (Ordini di protezione contro gli abusi familiari), aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l’adozione con decreto di provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore, anche quando - *pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori* - il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi (Premessa Ddl Pillon).

Art. 17. All’Art. 342 bis del Codice civile è aggiunto, il seguente comma: “Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342 ter e 342 quater. I provvedimenti di cui a quest’ultimo articolo possono essere applicati, nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraneazione con riguardo a uno di essi.

¹⁰ L’articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-quater nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; si prevede inoltre che il giudice possa disporre con provvedimento

l'accompagnamento coatto del figlio nella casa del genitore verso il quale manifesta rifiuto, o in casa famiglia. Insomma, “provvedimenti come l'inversione del collocamento o il collocamento in comunità del figlio/a vengono presi prima che venga svolta una valutazione tecnica sull'effettiva presenza dell'alienazione stessa e della condizione psichica del minore. Il giudice può passare direttamente a provvedimenti tempestivi e drastici senza una valutazione della condizione del minore, né una prognosi delle possibili conseguenze di una decisione di questo genere”.¹¹

Sarebbe arrivato il momento, per i legislatori, di prendere in considerazione seriamente le discipline psicologiche, che indicano univocamente e chiaramente il rifiuto del bambino nei confronti di uno dei genitori come l'effetto di traumi subiti, per abusi e maltrattamenti, anche come violenza assistita. Una delle peggiori forme di violenza, che distorce il mondo percettivo ed emotivo del bambino costringendolo ad assumere comportamenti difensivi, come appunto il rifiuto, senza contare i danni ancora maggiori nelle situazioni in cui, di fronte alla totale impotenza propria e della madre, si crea una relazione morbosa caratterizzata da sentimenti contraddittori, proprio con il genitore maltrattante, in genere il padre o altri componenti della famiglia.

Altro aspetto inquietante del Ddl è l'introduzione dell'obbligatorietà della mediazione, in totale disprezzo della Convenzione di Istanbul¹², che ne fa espresso divieto con uno specifico articolo ¹³ nei casi in cui uno dei coniugi abbia usato violenza all'altro, o l'abbia minacciato di violenza (stalking, persecuzioni via telefono e web ecc), a maggior ragione quando sia in corso una denuncia alle forze dell'ordine o un procedimento giudiziario, tale obbligatorietà ha il sapore di una intimidazione, per il semplice fatto che la persona oggetto di violenza sarebbe costretta a giustificare il

d'urgenza la limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale. Il giudice può, in ogni caso, disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore ovvero il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell'indicazione del responsabile dell'attuazione di tale programma. (ibidem)

¹¹ Documento congiunto AIP (Associazione Italiana di Psicologia) e CPA (Conferenza della Psicologia Accademica) al seguente link: <https://aipass.org/sites/default/files/Documento%20congiunto%20AIP-CPA%20pillon%20settembre%202018.pdf>

¹² La “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” è stata ratificata dall'Italia nel 2013.

¹³ Art. 48 Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie. “Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”. <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0173.pdf>

INTERVENTI

proprio rifiuto oppure, per quieto vivere accedere ad un percorso impraticabile e privo di finalità favorevoli all'interesse dei minori.

A ciò si aggiunga che la figura del coordinatore familiare, non meglio precisata né quanto a professionalità né quanto a titoli accademici e formativi, dovrebbe introdursi sulla scena familiare nel mezzo di una separazione non consensuale. Una situazione estremamente delicata che richiederebbe quanto meno dei seri chiarimenti su scopi e modalità dell'incarico, in realtà molto somigliante a quello di tutor ma del tutto sprovvisto di una normativa ad hoc. ¹⁴

Questo punto, ben esemplificato dal Ddl Pillon, si esprime con evidenza e con maggiore, brutale chiarezza, nei decreti collegati. Alcuni di essi, in particolare, ignorano totalmente perfino i cambiamenti introdotti nel diritto di famiglia, a partire dalla riforma del 1975, successiva alla sconfitta del referendum sulla abrogazione della legge Fontana che ha introdotto l'istituto del divorzio.

Prendiamo ad esempio il DdL n. 837 “Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio”, primo firmatario sen. Balboni, del 2 ottobre 2018, in particolare la premessa. In essa, con totale disprezzo della verità suffragata da dati e cifre, che attestano inequivocabilmente l'aggravarsi delle condizioni economiche delle donne a seguito di separazione e divorzio, fino alla povertà, si introducono scarni elementi statistici accuratamente scelti per descrivere un apocalittico quadro della condizione economica e sociale dei “padri separati”. Dopo aver letto tutta la premessa, ed esserci quindi convinti dell'incalcolabile numero dei padri separati ridotti all'indigenza e costretti a ricorrere alle mense per i poveri, e dopo aver appurato che i senatori firmatari “sentono storie di padri che vivono in auto o in motel di infima categoria per riuscire a rientrare nelle spese con il solo stipendio”, si legge tuttavia, nella conclusione che “l'approvazione del presente disegno di legge consentirebbe di dare un sostegno immediato a centinaia di padri in difficoltà”. Il fatto che siano centinaia è una vera perla, che nasconde malamente l'assoluta inverosimiglianza delle precedenti affermazioni che descrivevano come un quadro apocalittico la vita di milioni di persone separate e dei loro figli, privati del genitore non più convivente.

¹⁴ Per una disamina completa del Ddl Pillon e collegati si vedano i pareri di Associazioni scientifiche e di categoria, Ordini professionali ecc. <http://www.humantrainer.com/attualita/ddl-pillon-affido-condiviso-contrari-favorevoli.html>

Passiamo al Ddl De Poli, n. 45. Nella premessa si legge testualmente la seguente affermazione: “L’articolo 3 prevede la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell’altro”, ignorando del tutto che la nozione di potestà genitoriale è da tempo, dal 2013, inesistente nel nostro ordinamento giuridico, in quanto retaggio delle vecchie leggi sopravvissute alla caduta del fascismo, anche dopo il cambiamento da Regno a Repubblica, con il referendum del ’46. Ma si sa, le norme che regolano la materia familiare sono sempre espressione della cultura dominante, in questo caso della cultura patriarcale per la quale lo *jus vitae necis de Pater familias* ha dovuto attendere fino al 5 settembre 1981 -solo 38 anni fa (legge 442), l’abrogazione del delitto d’onore e del relativo “matrimonio riparatore”...

Il Ddl De Poli n. 45, dal titolo “Disposizioni in materia di tutela dei minori nell’ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi”, è a sostegno, in modo coordinato, con il Ddl Pillon e agli altri sulla stessa materia, e preoccupa che finora non se ne sia parlato molto. Tanto per cominciare, la relazione introduttiva si apre con un richiamo alla necessità di scongiurare la PAS, famigerata sindrome di alienazione genitoriale, documentata da Richard A. Gardner, attraverso l’introduzione di strumenti da fornire ai genitori “per impostare correttamente un nuovo tipo di vita familiare” nell’ottica del “completamento della riforma in materia di affidamento condiviso”.

Ma il Ddl De Poli, questa è la sua caratteristica saliente, impatta fortemente anche sulla materia penale. Sono preoccupanti le disposizioni che riguardano alcuni reati che risulterebbero completamente stravolti, rispetto alla disciplina attuale.

Nell’ordine:

1. È modificato il reato di calunnia (art. 368 c.p.) laddove s’introduce la sanzione/pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale (sic) se il reato è commesso da un genitore a danno dell’altro. (Si ricorda, ancora una volta, che la nozione di “potestà” è stata sostituita dal 2013 dalla responsabilità genitoriale, ma i nostri legislatori non lo sanno oppure pensano di reintrodurla, come più confacente alla idea di famiglia tradizionale che informa tutti i decreti Pillon e collegati). Non è chiaro. Lo scopo della modifica è evidente: disincentivare denunce per reati commessi in ambito familiare, con la conseguenza che, se le donne hanno ora resistenze a intraprendere azioni giudiziarie per le ipotesi di violenza subita, all’entrata in vigore di tale decreto ne avrebbero ancora

di più, per non rischiare di incorrere nel “nuovo” reato di calunnia. E infatti, qual è il senso di prevedere una pesante e grave pena accessoria solo in ambito familiare? Vale di più una falsa denuncia in famiglia che, in altri contesti e situazioni?

2. Si prevede, oltre a ciò, la modifica del reato di maltrattamenti su familiari e conviventi (ora previsto dall'art. 572 c.p.p.) che assumerà il titolo di “maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli”, con esclusione della esplicita menzione dei conviventi.

Le pene sono ridotte, l'imputato può risolvere il contenzioso attraverso la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (utilizzata, ad esempio, per la guida in stato di ebbrezza). Si puniscono le ipotesi di violenza fisica e psichica, escludendo la violenza economica, psicologica e sessuale, attualmente sanzionate. I dati Istat ci informano che in Italia il fenomeno è molto diffuso tra le donne giovani (nella fascia 16/24 anni arriva al 35%, rispetto a una media generale del 26,5%). I dati chiariscono che è più frequente al sud e tra le straniere, le quali subiscono questo tipo di abuso nel 34,5 dei casi. Interessante notare, a latere, che proprio in questi giorni il reato di violenza psicologica è stato riconosciuto e introdotto nel 2018 anche nell'ordinamento penale in Irlanda con il Domestic Violence Act, sotto il titolo “Psychological abuse in an intimate relationship that causes fear of violence, or serious alarm or distress that has a substantial adverse impact on a person's day-to-day activities”, e già da tempo è riconosciuto come specifico reato in Francia Inghilterra, Galles e Scozia. In Italia, al contrario, si fanno passi da gambero.

3. Altrettanto, se non più, pericolosa l'introduzione del requisito della sistematicità dei maltrattamenti. La proposta azzerava del tutto le modifiche legislative che sostanziano l'attuale norma che incrimina l'autore di maltrattamenti tutelando familiari e conviventi. E con ciò ignora o “dimentica” ciò che da decenni sappiamo sul cosiddetto ciclo della violenza e cioè che le condotte maltrattanti sono caratterizzate dall'alternarsi di fasi aggressive a fasi di riavvicinamento e presunta -o pretesa- riappacificazione. Tutto questo è assolutamente incompatibile con il requisito della “sistematicità” delle azioni - come la norma pretenderebbe, e mette a rischio non solo la possibilità di denunciare ma, una volta denunciato, perfino l'accertamento della responsabilità penale dell'aggressore, trincerato dietro la foglia di fico della non sistematicità dei maltrattamenti. Sempre nel caso improbabile in cui si arrivi al processo. Per dirla in breve, uno schiaffo, uno spintone che ti ha fatto cadere dalle scale provocando fratture, chiudere in casa la moglie perché è vestita in modo non consono, magari in occasione del matrimonio di un parente, sottrarre le chiavi della macchina per non consentire alla partner di partecipare a

un incontro in parrocchia sul tema della violenza (poniamo), non avendo carattere di “sistematicità”, in quanto eventi singoli ascrivibili a imprecisati, contingenti e casuali conflitti di coppia, non hanno valore processuale.

2. Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570 c.p. è stravolto, analogamente al reato di maltrattamenti, con la riduzione delle pene e la possibilità di sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Su questo tema,

3. Infine, s’introduce una nuova, inedita condotta delittuosa. La nuova norma punirebbe, infatti, anche chi “attua comportamenti che privano i figli della presenza dell’altra figura genitoriale”. Ricompare qui il tema delle condotte alienanti qualificate come reato a sé, punito severamente con la reclusione fino a un anno o con una multa da 103 a 1.032 €. In linea con le premesse contenute nella relazione introduttiva e con il ddl Pillon, di cui è il cavallo di battaglia, il Ddl 45 banalizza in molti modi il fenomeno della violenza in famiglia; colpisce e azzerava le garanzie e le tutele già introdotte dalle norme incriminatrici a favore delle donne vittime di reati e fa rientrare dal buco della serratura di casa la nuova (vecchia e stantia) ipotesi di reato di “alienazione parentale”. Con il pretesto di valorizzare la bigenitorialità, la proposta lede, e gravemente, i diritti delle vittime di violenza messe di fatto in condizioni di tacere.

Concludo citando il comunicato della Casa Internazionale delle Donne di Roma, in occasione di un incontro dello scorso ottobre, dedicato alla discussione attorno al disegno di legge: "Un finto e astratto egualitarismo dietro a cui si nasconde una visione della famiglia classista e sessista". "Sono molte le questioni sollevate dal testo: la limitazione della libertà delle persone, gli ostacoli che pone per l’uscita da situazioni di violenza, l’approccio punitivo verso le madri, la bigenitorialità intesa soprattutto come diritto dei padri, la mancanza di attenzione al benessere dei/lle minori.”. La mobilitazione contro il Ddl Pillon continua attraverso i numerosissimi Comitati NOPILLON, presenti in centinaia di città italiane. E segnalo, in particolare la Rete delle donne contro la violenza, D.i.Re, che ha prodotto un documento di grande spessore culturale, esaminando punto per punto tutti gli abissali errori del Ddl e la sostanziale indifferenza al presunto “interesse superiore del minore”. 15

Concludendo, si può affermare che il ddl Pillon, che a molti è sembrato nascere dal nulla destando stupore e meraviglia, ha origini politiche di lunga data, fin

¹⁵ D.i.Re Donne in rete contro la violenza. “Perché diciamo NO al disegno di legge Pillon” <https://www.direcontrolaviolenza.it/perche-diciamo-no-al-disegno-di-legge-pillon/>
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2018/10/Perché-diciamo-no-al-DDL-Pillon_DOC-COMPL.pdf

dall'approvazione della legge **Cirinnà, nel 2016, senza l'appoggio del Movimento 5 Stelle.**

Nel contratto di governo del 2018, al contrario, già erano contenuti i principi-cardine del ddl Pillon (incluso il contrasto dell'alienazione parentale, nuovo nome della famigerata P.A.S. di gardneriana memoria).

Anche nel programma elettorale del M5S, troviamo che è necessario un «aggiornamento dell'istituto dell'affido condiviso e potenziamento della bigenitorialità», che il «mantenimento deve essere disposto in forma diretta», e che «per le questioni in cui sono coinvolti figli minorenni, si ritiene sia necessaria l'obbligatorietà della mediazione civile». Da notare che nella prima versione del programma elettorale questi elementi non erano neanche menzionati, mentre sono presenti nella versione definitiva, non sottoposta al vaglio, in rete, dei cittadini aderenti al Blog delle Stelle, strumento presentato come massima espressione della “democrazia diretta” “uno vale uno” etc. Solo di recente, di fronte alla marea di critiche circostanziate al ddl Pillon, sia il Garante Nazionale per l'Infanzia sia il vicepremier Di Maio hanno dichiarato che il testo andrebbe rivisto.

Per quanto riguarda l'altra componente della maggioranza di governo, la Lega, il discorso è ben diverso. Da sempre, nelle liste per le elezioni europee, nazionali e locali, sono presenti e eletti attivisti del Family Day, a cominciare dal senatore Pillon, o il non eletto Giancarlo Cerelli, avvocato canonista dell'Unione Giuristi cattolici. Di Cerelli si ricordano numerose interviste video, rintracciabili on line su YouTube in cui parla dell'omosessualità come di una malattia, manifestando il timore che lo sdoganamento della “normalità omosessuale” possa portare al riconoscimento dei diritti che ne conseguono (come difatti è accaduto, a dispetto del fronte della “famiglia tradizionale”). Per quanto riguarda il vicepremier e vicepresidente del Consiglio dei ministri, Salvini si è sempre impegnato per la causa dei padri separati, con dichiarazioni di questo tenore, nel 2013: “Conosco l'Associazione dei padri separati e so bene che ci sono casi disperati. La norma sull'affido condiviso non è applicata e la giustizia italiana 9 volte su 10 avvantaggia le donne.” Sembra di leggere il decreto Pillon. Nel grezzo linguaggio politico, si direbbe che la Lega paga la “cambiale elettorale” al Movimento dei padri separati, che in Italia è una lobby forte e significativa.

E infine, “Figli al centro”, slogan del DDL Pillon, è purtroppo un falso. I figli sono sì al centro, ma di un conflitto che divampa tra ex partner senza risparmiarli, attraverso l'assurda idea che i figli possano essere divisi a metà tra i due genitori, tra le due

famiglie d'origine, tra i due mondi costituiti da ciascun genitore separato.

Ma appunto, nominalmente è al centro il bambino. Come lo è nelle parole di Pillon per sull'aborto o in quelle di Salvini quando spiegava il suo no alle adozioni gay: "Un bambino viene al mondo, o viene adottato, se ci sono una mamma e un papà". E aggiunse, citando don Milani: "Se una legge è sbagliata, si può disapplicare". Ce ne ricorderemo, nella sciagurata ipotesi che venga approvato il DDL Pillon.

Ringraziamenti

Nella redazione del testo si fa riferimento a contributi rintracciabili ai link inclusi in nota. Ringrazio tutte le autrici/autori e le giornaliste/i ai cui articoli ho attinto, in modo esplicito o implicito.

Gabriella Ferrari Bravo. Psicologa, Psicoterapeuta familiare e mediatrice familiare, ha diretto dal 2001 al 2014 il servizio dell'ASL Napoli 1 Centro per le famiglie. È stata Giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Napoli, sezioni civili. Collabora con il Master in mediazione e negoziazione familiare e con la cattedra di Psicologia sociale e di comunità dell'Università di Napoli Federico II.

Gabriella Ferrari Bravo is psychologist, family mediator and psychotherapist. She has been heading (2001-2014) the "Centro per le famiglie" (Family Centre). She actively worked in the judicial arena, in particular with reference to legal separation, safeguard of children's relational rights, and tackling domestic violence. She is collaborating at the University Federico II of Naples to the teaching activities of the Master in Institutional Family Mediation and Negotiation, and courses of Social Psychology and Community Psychology.